

Silvia Gasparini

**Venezia, diritto, domande.  
Divagazioni a margine a un bel webinar**

*Venice, the law, and questions.  
Digressions about an interesting webinar*

ABSTRACT: A recent webinar has refreshed three old questions, long-debated among historiographers but as yet unsolved, about the institutional, judicial and legislative experience of the Venetian Republic. They concern the scope and depth of legal theory in civil and criminal matters; the effectiveness of the system along the centuries, with special regard to jurisdiction and the sources of the rules of law; and the uniqueness, or lack of it, of the development in time of the system on its medieval basis. These observations express one possible point of view on these matters and some possible answers.

KEYWORDS: Venice, Institutions, Law.

SOMMARIO: L'occasione per un ripensamento – 2. Tre domande importanti – 3. Venezia e la teoria giuridica: fonti del diritto e giurisdizione – 4. Un sistema efficiente? – 5. Venezia, un po' diversa.

## 1. *L'occasione per un ripensamento*

L'emergenza sanitaria in corso, che limita drasticamente gli incontri di persona, offre tuttavia opportunità telematiche finora poco sfruttate e però stimolanti. Un esempio è il seminario online tenuto nello scorso dicembre a proposito della politica del diritto della Repubblica di Venezia, a fronte della pluralità di sistemi giuridici preesistenti nei suoi Domini di Terraferma, acquistati a partire dal 1405<sup>1</sup>.

I temi e i problemi sollevati, prendendo spunto dagli argomenti delle monografie presentate, si sono presto allargati a una considerazione delle linee di ricerca recenti sul sistema normativo della Repubblica veneziana, delle sue radici medievali, dei suoi sviluppi in età moderna e delle interazioni con l'altrove onnipresente e complesso sistema che la storiografia consolidata definisce, per brevità, come «di diritto comune»<sup>2</sup>.

Il mio interesse nel webinar si deve al fatto che, insieme ad alcune provvisorie conclusioni, sono emerse domande le cui possibili risposte, allo stato delle ricerche, sono molteplici, e che richiedono l'impiego di nuovi metodi di ricerca per giungere a discriminare tra l'una e l'altra. Su questa base, per quello che possano valere, vorrei offrire alcune considerazioni personali, con procedere sintetico e non analitico, e superando l'imbarazzo di scrivere con un minimo di note.

La storiografia giuridica, non solo veneziana, negli ultimi decenni ha seguito due direzioni utilissime: lo spostamento cronologico verso l'età contempo-

---

<sup>1</sup> L'incontro, dal titolo *Governare la complessità: il multiforme diritto della Repubblica di Venezia nell'età moderna*, è stato organizzato da Giovanni Rossi, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona, nella cornice dei seminari e incontri della serie *Itinera Iuris* a.a. 2020-21. Il 10 dicembre 2020, Giovanni Rossi, Chiara Maria Valsecchi e Alfredo Viggiano, con il coordinamento di Cecilia Pedrazza Gorlero, hanno discusso tramite meeting su Zoom di due monografie recenti, edite a Torino da Giappichelli: E. Fusar Poli, *Relativo e plurale. Dinamiche, processi e fonti di diritto in Terraferma veneta (secc. XVI-XVIII)*, (2020) e C. Passarella, *Interessi di parte e logiche del processo. La giustizia civile a Venezia in età moderna* (2018). Hanno preso parte alla discussione le autrici e numerosi tra i partecipanti.

<sup>2</sup> Lo studio storico-giuridico del basso medioevo italiano ed europeo si sviluppò, estendendo gli interessi prevalentemente altomedievali della storiografia italiana precedente, a partire da F. Calasso, *Medioevo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954. Le semplificazioni, inevitabili in un'opera – come questa – che costruiva una nuova mappa generale degli sviluppi giuridici europei dal XII al XV secolo, hanno subito nella seconda metà del secolo XX una serie di approfondimenti che, pur incrinando con ricostruzioni dettagliate la visione calassiana (sostanzialmente omogenea) del «sistema di diritto comune» in Europa, non hanno finora inficiato la validità di questa denominazione.

ranea, anche recente, e la pubblicazione di studi dettagliati su argomenti specifici, avvalendosi anche dell'ormai quasi completa mappatura catalografica dei fondi librari e manoscritti delle biblioteche pubbliche italiane<sup>3</sup>. È stata così acquisita, presentata criticamente e resa utilizzabile una quantità di dati documentari fino ad allora non disponibili, essenziali per poter fondare attendibili ricostruzioni d'insieme.

Ma proprio queste ultime mi sembrano mancare, almeno al di là delle sintesi manualistiche; e se la mancanza è secca per il diritto dell'età medievale e moderna, è quasi totale per la storia giuridica veneziana, almeno a valle dell'impresa della *Storia di Venezia* dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana<sup>4</sup>.

La situazione attuale, già segnata dalla ridotta funzionalità degli Archivi di Stato a causa della riduzione dei fondi, è ora ulteriormente aggravata dalle restrizioni imposte dalla pandemia in corso, comprimendo così drasticamente l'accesso ai documenti. Il caso veneziano è tra quelli più colpiti.

Ma forse le costrizioni entro cui ci muoviamo possono essere volte a un fine utile, approfittandone per guardare indietro alle ricerche più o meno recenti e provare a costruire una, o meglio ancora più immagini complessive del passato da comparare tra loro, in modo, per così dire, da combinare le istantanee acquisite in un filmato continuo, che permetta di valutare gli sviluppi nel tempo lungo e nello spazio ampio delle scelte di politica normativa e giurisdizio-

<sup>3</sup> Il riferimento principale per l'Italia è oggi naturalmente *Internet Culturale*, a cura dell'ICCU-Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni bibliografiche (<http://www.internetculturale.it/it/>, accesso 3 febbraio 2021). È un peccato che la mancanza di fondi e di organico abbia portato alla marginalizzazione del MAI-MetaOPAC Azalai, che consentiva la ricerca bibliografica contemporanea in tutti gli OPAC italiani collegati al sistema; esiste ancora una pagina web (<https://www.aib.it/progetti/opac-italiani/mai-ricerca-globale/>, accesso 3 febbraio 2021) ma la funzionalità è minima. Resta dunque da affrontare il problema di rendere compatibili tra loro i software delle diverse biblioteche con cataloghi online.

<sup>4</sup> La serie della *Storia di Venezia* (1992-98) ha realizzato solo in parte il progetto iniziale, che prevedeva accanto a otto volumi per così dire cronologici anche alcuni dedicati a temi specifici. Sono usciti dunque: *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 8 volumi: 1, *Origini-Età ducale*, a cura di L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, G. Ortalli, 1992; 2, *L'età del Comune*, a cura di G. Cracco, G. Ortalli, 1995; 3, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco e A. Tenenti, 1997; 4, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, 1996; 5, *Il Rinascimento. Società ed economia*, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, 1996; 6, *Dal Rinascimento al Barocco*, a cura di G. Cozzi, P. Prodi, 1994; 7, *La Venezia barocca*, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, 1997; 8, *L'ultima fase della Serenissima*, a cura di P. Del Negro e P. Preto, 1998 e in aggiunta *Il mare*, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, 1991, e *L'arte*, 1-2, a cura di R. Pallucchini, 1994-95. Alle spalle dell'impresa si collocano alcune altre iniziative precedenti, tuttora validissime, tra le quali la *Storia della cultura veneta*, 6 volumi, Vicenza 1976-86 e ancor prima la *Storia della civiltà veneziana*, 11 volumi, Firenze 1955-66, ripubblicata in 3 volumi a cura di V. Branca, Firenze 1979.

nale compiute e rivedute dalle istituzioni di governo veneziane<sup>5</sup>.

## 2. Tre domande importanti

Per ora, come dicevo, dal webinar sono emerse alcune importanti domande di sistema, che ripercorro seguendo gli appunti presi per me stessa in tempo reale e integrandole con le ulteriori riflessioni scambiate con Claudia Passarella, al lavoro proprio ora su un altro saggio di vasta portata ricostruttiva e metodologica.

Le domande formulate dunque, sono state essenzialmente tre, la seconda e la terza in qualche misura conseguenti alla prima.

Anzitutto, dove sta a Venezia la teoria giuridica?

Inoltre, il sistema legislativo e giudiziario veneziano funzionava in modo efficace?

Infine, è fondato parlare di una specificità o addirittura unicità veneziana sul piano giuridico?

Anzitutto, mi pare che non sia possibile costruire ipotesi di risposte senza rifarsi al Comune veneziano bassomedievale, periodo in cui sia l'impalcatura istituzionale che il sistema normativo si sviluppano dalla diarchia originaria e assumono il loro assetto definitivo, che si ramifica durante l'età moderna, ma rimane strutturalmente immutato.

Credo inoltre che sia opportuno un chiarimento preliminare sul mio punto di partenza nell'affrontare questi problemi: mi trovo concorde con Giorgio Zordan<sup>6</sup> nel ritenere che un diritto «veneto» non sia mai esistito. Certo, l'aggettivo «veneto» è impiegato nei testi, soprattutto settecenteschi, per indicare nel suo complesso la rete di ordinamenti normativi applicati nel territorio del Dogado e nei Domini, sia di Terraferma che da Mar; ma si tratta di una semplificazione di comodo, che se torna utile per la concisione, rimane quantomeno ambigua<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Un'ampia e meditata rassegna critica della storiografia contemporanea sulla Repubblica di Venezia si deve a M. Simonetto, *La storiografia politica su Venezia in età moderna: 1990-2010*, in «Archivio veneto», s. VI, I (2011), pp. 111-140.

<sup>6</sup> Abbiamo toccato il problema in numerose occasioni di conversazione. Il manuale di G. Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova 1980, successivamente ripubblicato come Id., *L'ordinamento giuridico veneziano. Seconda edizione riveduta*, Padova 2005, rimane un raro esempio di storia di Venezia imperniata sul diritto e i suoi sviluppi nel tempo, nell'accezione propriamente tecnico-giuridica.

<sup>7</sup> Un altro esempio di simile ambiguità lessicale è l'espressione *pays de droit écrit* per indicare le aree già visigote e burgunde della Francia medievale e moderna, per distinguerle dai *pays*

Già dal punto di vista geografico, il Veneto con le sue podesterie di Terraferma costituisce solo una parte dei Domini veneziani, che si estendono in Italia, dall'inizio del Quattrocento, anche al Friuli e a parte della Lombardia; per non dire dei Domini da Mar, acquisiti durante il medioevo sulle coste dei Balcani e nel Mediterraneo orientale.

Dal punto di vista legislativo, poi, non esistette mai «un» diritto veneto, ma un mazzo eterogeneo di diritti locali (cittadini, feudali, rurali, corporativi...) non riducibili a unità, applicati e sviluppantisi sotto il controllo della Dominante e del suo diritto. Diritto veneziano dunque, e diritti locali, ma non diritto veneto.

### 3. Venezia e la teoria giuridica: fonti del diritto e giurisdizione

Considerando anzitutto la dottrina del diritto veneziano, e più in generale la teoria del diritto a Venezia, certo questa non si trova negli stessi generi letterari che hanno costruito la giurisprudenza dottrinale e giudicante nei territori a diritto comune: glosse, commentari, trattati, raccolte di decisioni, e in età moderna edizioni critiche della compilazione giustiniana, redatti in grande prevalenza da tecnici del diritto formati nelle università.

A Venezia non si dibatte di diritto romano comune, né di statuti e consuetudini delle istituzioni particolari autonome entro l'Impero. Dai *Indicia a probis indicibus promulgata*<sup>8</sup>, alle «pratiche» cinque-settecentesche<sup>9</sup> – dirette da un lato

---

*de droit coutumier*. La fonte di diritto primaria, a parte ovviamente la legislazione regia, era in entrambe la consuetudine; tuttavia nella prima delle due aree, e non nella seconda, il diritto era basato su testi scritti della tarda antichità (la consolidazione teodosiana del 426-429) e si era trasformato in consuetudine dopo la scomparsa del legislatore romano imperiale.

<sup>8</sup> Il testo del manoscritto in Biblioteca Nazionale Marciana, *Cod. Marc. Lat.* cl. V CXXX (= 3198), cc. 59v-67v, è stato edito in B. Pitzorno, *Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229*, Venezia 1910, pp. 37-59.

<sup>9</sup> Un primo censimento ancora utilissimo, per quanto non esaustivo e limitato alle edizioni a stampa, si ricava da E. A. Cicogna, *Saggio di bibliografia veneziana*, Venezia 1847, poi continuato da G. Soranzo, *Bibliografia veneziana in aggiunta e continuazione del Saggio di Emmanuele Cicogna*, Venezia 1885. Il *Saggio* di Cicogna fu compilato sulla base del catalogo della sua biblioteca personale, che lasciò per testamento alla Biblioteca del Museo Correr. Cicogna (1789-1868) raccolse circa 40.000 volumi e 5.000 manoscritti, risalenti in buona parte agli ultimi tempi della Repubblica, che probabilmente sarebbero andati perduti in epoca austriaca avendo perduto rilevanza attuale. Si veda la biografia di P. Preto, *Cicogna Emmanuele Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (nel seguito: *DBI*), 25, Roma 1981, *ad vocem*. Tengo a segnalare che altrettanta gratitudine è dovuta a Pompeo Gherardo Molmenti (Venezia 1852-Roma 1928), che dalla sua casa sul Canal Grande al traghetto di san Tomà poté raccogliere le ultime testimonianze dirette del modo di vivere veneziano antico: quel

ai professionisti del patrocinio nei tribunali veneziani, dall'altro agli assessori dei podestà nei Domini di Terraferma – la riflessione giuridica, per limitata che sia, mostra qui caratteri ben chiari.

Prima di tutto, esprime la natura rimediale, e non sostanziale, del sistema veneziano. Quello che importa è che sia possibile prevedere con sufficiente sicurezza l'esito di una controversia: ciò contiene il contenzioso civile e mercantile, invitando le parti a composizioni stragiudiziali, e facilita anche in ambito criminale la soluzione dei casi che finiscono per essere sottoposti ai giudici.

Un primo passo in questa direzione si compie all'inizio del Duecento con l'istituzione della Curia del Forestier, presso la quale (cosa non comune nel medioevo) si offre agli stranieri tutela giudiziaria pari a quella data ai cittadini; e per di più il suo capitolare stabilisce come la prima fonte che i giudici devono consultare per risolvere i casi sia essere la *forma pactorum*, che la si voglia intendere come riferita ai patti internazionali o, come mi pare ben più probabile, agli accordi tra le parti<sup>10</sup>. Ma c'è di più, e questo di più si rivela nella costruzione del sistema delle fonti di diritto, inteso come l'ordine in cui accedere alle fonti stesse per individuare la soluzione di un problema giuridico.

Nel 1242 il doge Jacopo Tiepolo promuove la compilazione dello *Statutum Novum*<sup>11</sup>. Si tratta di un testo che raccoglie in forma unitaria, talvolta aggiorna-

---

quotidiano che non lascia testimonianze scritte proprio perché è dato per scontato ...fino al momento in cui scompare. Sotto questo profilo, la sua opera più longeva è P.G. Molmenti, *La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica*, Torino 1880, successivamente ampliata fino all'edizione definitiva in tre volumi: 1, *La grandezza*; 2, *Lo splendore*; 3, *Il decadimento*, Bergamo 1927-29, poi ristampata a Trieste. Per la biografia: M.G. Sarti, in *DBI*, 75, Roma 2011, *ad vocem*.

<sup>10</sup> Sulla Curia del Forestier in particolare: R. Cessi, *La Curia Forinsecorum e la sua prima costituzione*, in «Nuovo Archivio veneto», n.s., XXVIII (1914), pp. 202-207. Sulle Curie di Palazzo in generale: M. Roberti, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, 1, Padova 1906 e 2-3, Venezia 1909; E. Besta, *L'ordinamento giudiziario del dogado veneziano fino al 1300*, Venezia 1922; e più recentemente A. Padovani, *Curie e uffizi*, nel già citato *Storia di Venezia*, 2, *L'età del Comune*, pp. 311-347.

<sup>11</sup> Sugli intenti di politica del diritto sottesi dalla compilazione, le opinioni non sono univoche. Andrea Padovani evidenzia i richiami alla compilazione giustiniana presenti nel primo prologo, per suggerire che lo *Statutum* possa vedersi come un accoglimento, sia pur cauto, della teoria romanistica entro l'ordinamento veneziano (A. Padovani, *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia*, 2, *L'età del Comune*, pp. 303-329). Tuttavia non solo la personalità *...flamboyante* di Jacopo Tiepolo, propensa all'autocelebrazione, ma anche e soprattutto considerazioni testuali e comparative sollevano qualche dubbio. Testuali: il richiamo a Giustiniano si ferma al primo prologo, e il diritto romano non è menzionato tra le fonti del diritto, nemmeno come guida all'interpretazione delle norme veneziane o all'applicazione dei criteri sulla valutazione delle prove (o della loro assenza). Comparative: lo sviluppo dei sistemi giuridici medievali in Europa mostra chiaramente come il diritto romano vi si infiltri

ta e integrata, le norme fino ad allora emanate in forma statutaria a partire forse dagli ultimi anni del XII secolo, certamente nei primi del XIII<sup>12</sup>.

Lo *Statutum Novum* è diviso in cinque libri e preceduto da tre prologhi: il primo contiene la storia della compilazione, il secondo i criteri che i giudici dovevano seguire nel decidere, il terzo (intitolato *Liber praesumptionum*) dà esempi dettagliati dell'efficacia dei vari tipi di conclusioni raggiungibili mancando prove esaurienti. Il secondo e terzo prologo sono interessanti per il fatto che introducono norme di natura per così dire didattica per guidare i giudici nell'applicazione giudiziale delle norme statutarie, sottolineando così la natura rimediabile del sistema<sup>13</sup>.

Due anni dopo viene risolto anche l'ultimo problema in materia di fonti: quello di consentire lo sviluppo e assicurare la funzionalità dell'ordinamento normativo nel tempo, senza dover ricorrere a troppo frequenti novelle legislative di statuti e capitolari. In Terraferma suppliva il diritto romano comune; a Venezia, si trova una soluzione del tutto diversa, che elimina ogni possibile tentazione romanistica.

L'occasione viene dalla pratica delle Curie: si presentano casi senz'altro meritevoli di tutela, che però le Curie, vincolate come sono dai loro capitolari all'applicazione (anche analogica) di norme preesistenti, non possono decidere<sup>14</sup>. Tali casi sono portati all'attenzione del Minor Consiglio, che però ha po-

---

tanto più agevolmente e diffusamente quanto meno quei diritti «altri» siano agevolmente accertabili. Da questo punto di vista, lo *Statutum* può rappresentare un'accorta manovra volta a rafforzare l'efficienza pratica del sistema normativo veneziano statutario, rendendolo più resistente alla penetrazione del pensiero romanistico. Su Jacopo Tiepolo rimando a M. Pozza, *Tiepolo, Giacomo*, in *DBI*, 95, Roma 2019, *ad vocem*.

<sup>12</sup> Due elementi distinguono nell'età del Comune una legge statutaria da una non statutaria. Da un lato, gli statuti mirano a convertire in legge una norma consuetudinaria per farne un più certo riferimento nella soluzione di casi, oppure a introdurre una norma nuova in vista però di una durata di lungo periodo. Dall'altro lato, gli statuti hanno una specifica procedura per la deliberazione, in quanto per la loro efficacia richiedono, oltre all'approvazione dei Consigli, anche quella del *placitum*, convocato per l'occasione con delibera del Maggior Consiglio. Il testo dei primi statuti si trova in *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242 editi per la prima volta*, a cura di E. Besta e R. Predelli, in «Nuovo Archivio Veneto», n. s., I (1901), pp. 5-117; si vedano anche R. Cessi, *Il parvum statutum di Enrico Dandolo*, in «Archivio Veneto», V s., LXII (1958), pp. 1-7, e una mia riconsiderazione in S. Gasparini, *Bertaldo e il suo Lucidarium. Nuove riflessioni su un vecchio tema storiografico*, in «Studi veneziani», LXIII (2011), pp. 15-47.

<sup>13</sup> Il testo dello *Statutum Novum* è edito in *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, a cura di R. Cessi, Venezia 1938.

<sup>14</sup> I capitolari dei Consigli e delle magistrature veneziane sono compilazioni contenenti anzitutto la delibera istitutiva, che stabilisce il numero dei membri, la durata in carica, le modalità di elezione e l'ambito delle attribuzioni di governo, insieme alle modalità del loro

co tempo da dedicare alla soluzione di controversie individuali; ed ecco che nel 1244 viene istituita una nuova Curia, chiamata di Petizion, con la funzione di giudicare appunto quei casi che esulano dalle attribuzioni delle altre<sup>15</sup>.

Si tratta di un intervento del tutto originale, che rispecchia esattamente la politica veneziana del diritto nel medioevo e che avrebbe prodotto effetti rilevanti anche lungo i secoli successivi. Infatti la Curia di Petizion riceve nel suo capitolare l'incarico di giudicare *per iustitiam, laudum et arbitrium*: ciò significa che la soluzione votata dai giudici a maggioranza (*laudum*) è la soluzione giusta per il caso (*iustitiam*) quale che ne sia il contenuto (*arbitrium*).

La soluzione funziona così bene, ed è così coerente con il sistema normativo e la prassi giudiziaria, che il capitolare di Petizion viene incorporato nello *Statutum Novum*, diventando applicabile in forma generale.

E allora l'ultima fonte di diritto, la fonte di chiusura dell'ordinamento, non è e non sarà mai il diritto romano comune, ma appunto l'*arbitrium*, implicato nel secondo Prologo allo *Statutum Novum* ed espressamente dettagliato nel capitolare di Petizion. Ma non è affatto l'*arbitrium* «arbitrario» di tanti dei grandi tribunali moderni, istituiti o in qualche misura controllati dai sovrani. Non si tratta di ampliare, in sostanza indebitamente, i pur larghi poteri attribuiti da un sovrano ai giudici a lui subordinati, nella cornice di quelle versioni aggiornate della *cognitio extra ordinem* tardo-romana che sono le procedure secolari derivate da quella romano-canonica<sup>16</sup>. A Venezia l'attribuzione del potere di *arbitrium* invece è esplicita e collocata al massimo livello: nel capitolare di Petizion e nel testo statutario di cui entra a far parte.

Con tale incorporazione, il sistema delle fonti normative viene ad assumere una portata esauriente e assai pratica pur nell'assenza (o quasi, direbbe Andrea Padovani) di uno schema teorico *a priori*. I magistrati giudicanti trovano nel testo dello *Statutum*, con l'integrazione del 1244, chiare direttive a proposito dell'ordine in cui dovranno consultare le fonti di diritto per elaborare le pro-

---

esercizio.

<sup>15</sup> G.I. Cassandro, *La Curia di Petizion e il diritto processuale di Venezia. Con appendice di documenti*, Venezia 1937.

<sup>16</sup> Un quadro generale degli elementi comuni alle varianti del modello si trova per l'ambito criminale in P. Farinaccio, *Praxis et theorica criminalis* (...), pubblicata e ripubblicata in numerose edizioni anche parziali tra il 1589 e il 1616; un'edizione completa è quella di Lyon, Cardon & Cavellat, 1613-21 (ma sul processo penale moderno si veda anche F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari 1985) e per il civile e canonico in G.B. De Luca, *Theatrum veritatis, et iustitiae* (...), 16 volumi in 19 tomi e 2 volumi di indici, Roma, Eredi Corbelletti, 1669-81, poi condensato in italiano in *Il Dottor volgare* (...), Roma, Giuseppe Corvo, 1673. Note biografiche: A. Mazzacane, *Prospero Farinacci*, in *DBI*, 45, Roma 1995, e Id., *De Luca, Giovanni Battista*, in *DBI*, 38, Roma 1990, *ad voces*.

poste che voteranno; quella approvata a maggioranza sarà la terminazione che risolverà il caso.

Dunque, in concreto, per i tribunali veneziani, i testi statuari forniscono un quadro normativo di lunga durata in ambito sia civile che criminale. I capitolari dei collegi giudicanti, a loro volta, sia Consigli che magistrature, determinano l'ambito di giurisdizione di ciascuno e le modalità del suo esercizio. Nei casi da decidere, tuttavia, è assai probabile che esistano norme più recenti e specifiche poste con deliberazione dei Consigli, e queste saranno le prime ad essere consultate in base al principio di specialità, a meno che contrastino con gli statuti e i capitolari<sup>17</sup>.

Mancando norme legislative per il caso e non aiutando l'interpretazione analogica, si ricorre alla consuetudine, purché «ragionevole» e «provata». Nei fatti, si tratta non tanto di individuare norme consuetudinarie sostanziali (da provare magari in forma scabinale!), ma di interpellare il segretario archivista per accertare la prassi giudiziaria consolidata.

«Come hanno fatto i nostri colleghi in passato?»

Ed ecco mettersi in moto la consultazione dei registri di deliberazioni, immenso database infinitamente indicizzato e agilmente consultabile<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> I casi di conflitto vengono rilevati dagli Avogadori di Comun, e in ultima analisi sono risolti dal Maggior Consiglio titolare della sovranità. Non si tratta di una tutela invocabile dal cittadino – non siamo ancora in uno Stato di diritto – ma di una forma di controllo interno al sistema di governo, per mantenere la coerenza dell'ordinamento e l'equilibrio nella divisione dei compiti. La magistratura degli Avogadori ha peraltro acquisito lungo la sua storia plurisecolare anche altri compiti, per quanto tutti incentrati sulla tutela dello Stato contro possibili atti illegittimi. Si vedano G. Cozzi, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*. Atti del convegno, Trieste 23-24 ottobre 1980, a cura di A. Tagliaferri, Milano 1981, pp. 547-557, e A. Viggiano, *Interpretazione della legge e mediazione politica. Note sull'Avogaria di Comun nel secolo XV*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 121-131.

<sup>18</sup> Gli archivi della scrupolosa Cancelleria superiore veneziana, che conservano gli atti di governo, sono ancora in gran parte esistenti nell'Archivio di Stato di Venezia nell'ex convento dei Frari, trasferitivi dal Palazzo Ducale e dagli uffici di Rialto in periodo napoleonico. Nonostante qualche abortito tentativo ottocentesco di riordinare il materiale per tipologia, i fondi sono fortunatamente, tranne qualche eccezione, ancora ordinati per ente produttore (come si dice oggi) e secondo le sezioni originarie. Per gli archivi nella loro consistenza cartacea e membranacea, rimando ai due vecchi volumi di A. Da Mosto, *L'Archivio di Stato di Venezia*, 1, *Archivi dell'Amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma 1937, e alla più recente voce *Archivio di Stato di Venezia*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4, S-Z, a cura di M.F. Tiepolo *et al.*, Roma 1994, pp. 857-1148. Sull'organico della Cancelleria, i cosiddetti ministeriali, e sul ceto dei cittadini originari da cui viene tratto dalla metà del Quattrocento, quando cala fino a cessare la presenza di chierici, si vedano A. Zannini, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia 1993; M. Pozza, *La Cancelleria*, in *Storia di Venezia*, 2, *L'età del*

La soluzione adottata in passato è convincente? La si adotta. Non lo è? Nessuna necessità, come nell'ordinamento inglese, di motivare l'adozione di una soluzione nuova<sup>19</sup>. Perché in questo caso subentra una delle caratteristiche più singolari (e sottovalutate) del sistema giudiziario veneziano: i giudici sono anche, in prima persona e legittimamente, legislatori per tutti i casi su cui hanno giurisdizione. Non esistendo ancora il principio della separazione dei poteri, ogni Consiglio e magistratura è titolare di facoltà normative, esecutive e giudiziarie, anche se la modulazione quantitativa del loro esercizio dipende dalle specifiche funzioni esercitate. Si tratta insomma di divisione del lavoro, non dei poteri di governo: i Veneziani la chiamavano giustizia distributiva.

È noto che il diritto romano non ha alcun titolo di vigenza a Venezia, ordinamento indipendente (e non meramente autonomo) sin dal medioevo. Dopotutto, il diritto imperiale bizantino post-justinianeo è mai preso in considerazione come diritto vigente nel Ducato, nemmeno ai tempi in cui all'Impero orientale si fa ancora un omaggio puramente formale; e le vicende normative del regno longobardo, poi del regno franco, poi dell'impero occidentale, riguardano rigorosamente solo istituzioni estere.

Insomma l'estraneità del diritto romano come fonte vigente nel sistema veneziano ha radici molto più risalenti del recupero bolognese del diritto giustiniano come diritto dell'Impero occidentale, ed è risolta già a monte con i confini territoriali tracciati nella *pax Nicefori* all'inizio del VIII secolo: un trattato tra i due Imperi, quello carolingio d'Occidente e quello bizantino d'Oriente, dal quale i Venetici rimangono assenti, ma che avrebbe dato in futuro un fondamento inattaccabile tanto al diniego di soggezione all'Impero occidentale quanto alla chiara consapevolezza da parte dei Veneziani dell'indipendenza del loro *Ducatus*.

Il diritto romano giustiniano recuperato nelle università non ha spazio di influenza diretta neppure in seguito ai fenomeni che Adriano Cavanna definì di europeizzazione, nazionalizzazione, prammattizzazione, che si verificano dal basso medioevo in tutta Europa<sup>20</sup>. Ogniqualvolta i giuristi romanisti abbiano

---

Comune, pp. 349-369, Id., *La Cancelleria*, in *Storia di Venezia*, 3, *La formazione dello Stato patrizio*, pp. 365-387.

<sup>19</sup> Sul sistema dei precedenti nella giurisdizione delle Corti di giustizia di *common law* (il discorso è in parte diverso per le Corti di *equity*), si vedano la chiara e concisa esposizione di J.A.C. Thomas, *The art of distinguishing*, in *L'educazione giuridica*, 2, *Profili storici*, Perugia 1979, pp. 207-216, e inoltre P.G. Stein, *I precedenti nella common law*, in *Legge, giudici, giuristi*. Atti del convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981, *Il giornale*, Milano 1982, pp. 53-65.

<sup>20</sup> Il manuale di storia del diritto di Cavanna, nelle fasi del suo lungo sviluppo, ha segnato una svolta nella didattica e anche nella ricerca, allungando la cronologia all'età moderna,

accesso «alla stanza dei bottoni», anche in relazione a diritti del tutto diversi da quello romano, la teoria romanistica lascia il segno: penso ad esempio alla romanizzazione delle *coutumes* francesi, redatte nel Cinquecento da commissari romanisti...<sup>21</sup>

Semplicemente a Venezia non c'è bisogno di un diritto suppletivo, né di un ceto di professionisti del diritto per mantenere in efficienza il sistema normativo: l'ordinamento veneziano è completo o comunque completabile, tempestivamente, efficacemente, dalla legislazione o dall'*arbitrium*. E la funzione del diritto romano nel coordinamento tra ordinamenti statutari o consuetudinari diversi, essenziale nel mosaico di autonomie del sistema a diritto comune<sup>22</sup>, è svolta a Venezia dagli accordi stretti tramite una eccellente diplomazia<sup>23</sup>.

Questa situazione si riflette puntualmente nell'irritazione con cui i romanisti medievali (glossatori, commentatori, trattatisti, fino all'acrobazia testuale tardo-trecentesca di Baldo degli Ubaldi sulle *civitates in mare aedificatae che sunt ipsorum qui aedificant*)<sup>24</sup> guardano all'ordinamento veneziano. Scheggia impazzita sin dalle origini, spina nel fianco quando non può più essere ignorata come potenza europea e mediterranea, Venezia rimane fino al primo Quattrocento un teorema irrisolvibile entro i postulati della teoria della *iurisdictio*. Forse è addirittura illegale, quanto meno priva di un «vero» diritto<sup>25</sup>, priva anche di uno

---

allargando il territorio all'intera Europa, e focalizzando l'attenzione sui sistemi di fonti e sulla cultura giuridica anziché sull'analisi degli istituti. L'edizione definitiva è in due volumi: A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979 e 2005 (postumo). Sui fenomeni menzionati si veda il volume 1, pp. 137-142 e 383-387. Mi sono permessa di dare un'interpretazione in parte divergente della «prammatizzazione» in S. Gasparini, *Appunti minimi di storia del diritto*, 1, *Antichità e medioevo*, Padova 2000, pp. 79-80.

<sup>21</sup> Si veda ancora Cavanna, *Storia del diritto moderno*, cit., 1, pp. 400-401.

<sup>22</sup> Ne parlo in *Appunti minimi*, cit., 1, pp. 65-66.

<sup>23</sup> Anche la Lega di Cambrai viene disfatta dalla diplomazia veneziana... Senza dilungarmi, faccio qui riferimento soltanto alla serie delle *Relazioni di ambasciatori veneti al Senato. Trattate dalle migliori edizioni disponibili e ordinate cronologicamente*, a cura di L. Firpo e M.P. Pedani Fabris, Torino poi Padova 1965-, giunta al volume 14 nel 1996.

<sup>24</sup> Nei commenti alla prima parte del *Digestum Vetus, lex In tantum*.

<sup>25</sup> Nei suoi commenti alla *lex De actione rerum amotarum* nella prima parte del *Digestum Vetus*, Bartolo da Sassoferrato (1313-1357) dichiara che i veneziani vivono *sine lege certa*, ovvero senza un corpo normativo stabilito né rimedi giudiziali precostituiti, come i romani prima delle XII Tavole e come «i Tartari». Quindi il loro governo sarebbe costituzionalmente extralegale, se non illegale. Lo stesso suo allievo, Baldo degli Ubaldi (1327-1400), contraddicendo il suo commentario alla *lex In tantum*, in un consiglio sulle rappresaglie condanna come «adulterina» e da ignoranti l'idea che Venezia abbia goduto di indipendenza fin dalla sua origine (*Veneti non recognoscunt superiorem ex vera et inveterata civitatis inclitae libertate... ista adultera theorica remaneat ignorantibus*).

*ius proprium*, perchè non rientra sotto il mantello legittimante dell'Impero. *Nescio quid sit*, sbuffa una delle glosse cosiddette «odofrediane» di fronte a una norma dello *Statutum Novum*<sup>26</sup>. Solo Paolo di Castro († 1441) si sarebbe rassegnato al principio di effettività<sup>27</sup>.

Di fronte a questo arrabattarsi in cerca di una soluzione dimostrabile, l'atteggiamento dei Veneziani è di sostanziale disinteresse, temperato dalla cautela che li porta a vietare le glosse agli statuti e a ordinarne la cancellazione dagli esemplari in uso nella Cancelleria. Loro, non hanno nulla da dimostrare<sup>28</sup>.

Ma torno alla giurisdizione. Va notato come l'uso nei documenti veneziani del termine «equità» nulla abbia a che vedere con l'*aequitas canonica* volta ad attuare le soluzioni più efficaci per la salvezza delle anime. Quella veneziana invece, ha di mira il bene della comunità, e risponde meglio all'identificazione con l'«equità naturale», secolare, il cui concetto emerge nei giusnaturalisti moderni, a partire da Grozio, purché la si depuri dai principi sistematici romanistici.

Ma a Venezia anche il termine «giustizia» ha una portata diversa da quella che ha nel sistema di diritto comune. Non è l'applicazione argomentatamente corretta di una norma sostanziale a un caso in cui si sia verificato uno scostamento da un teorico «dover essere». Non è nemmeno il risultato di una cesura dicotomica tra diritto e torto: è piuttosto una gradazione entro uno spettro di colori. A Venezia giustizia è fatta quando il diritto soggettivo è tutelato efficacemente, ma con il minor possibile danno del soccombente, e sempre in relazione all'interesse superiore dello Stato. E il concetto di *arbitrium* rimane qui più saldamente collegato alla sua etimologia: come scrive Peter Stein, l'arbitro, con la fiducia delle parti, elabora una soluzione accettabile per entrambe<sup>29</sup>. Ne risulta una concezione non solo rimediale, ma del tutto strumentale e assolutamente non ontologica della norma e del sistema normativo: non c'è bisogno di dire quanto questa politica contribuisca a limitare il trascinarsi dei conten-

<sup>26</sup> Glossa allo *Statutum Novum*, liber I, cap. XXX, *De breviariis in placitis dandis pro vadimonio comprobando* (sono garanzie, documentate a verbale, costituite durante il processo): *De hoc legibus Romanis non cavetur et ideo nescio quid sit*. Le glosse sono edite nel citato Cessi, *Gli statuti veneziani*.

<sup>27</sup> *Quia cum Veneti non recognoscunt superiorem, locum principis obtinent in ipsorum civitates et subditos*; cito dall'edizione a stampa P. di Castro, *Consiliorum (...) volumen primum*, Venezia, Somasco, 1570, cons. 317, sub 5, f. 165v. Su Paolo di Castro si veda E. Cortese, *Paolo di (da) Castro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, 2, Bologna 2013, pp. 1505-1507.

<sup>28</sup> La delibera del Maggior Consiglio contro le glosse agli statuti risale al 3 maggio 1401 e vieta l'apposizione ai margini di *pustille que non sint de tenore statutorum*.

<sup>29</sup> P.G. Stein, *Legal institutions. The development of dispute settlement*, London 1984; cito dalla traduzione italiana *I fondamenti del diritto europeo*, Milano 1995, pp. 15-20.

ziosi<sup>30</sup>.

Fin qui il territorio metropolitano del Dogado e il suo diritto... Ma tutto si complica con l'acquisto dei Domini di Terraferma a partire dal primo Quattrocento<sup>31</sup>: qui la situazione delle fonti è molto più variegata. Secondo scelte collaudate già nel medioevo, la Repubblica governa i suoi territori in modo diversificato a seconda dei patti di dedizione (a volte spontanei, a volte conseguenti a una conquista con le armi) conclusi con le singole città e comunità. In misura più o meno ampia a seconda della fedeltà dimostrata o presumibile di ciascun territorio, i patti mantengono le istituzioni e il sistema normativo esistenti, ma sottoponendone il funzionamento e l'applicazione a un rettore. Questi è un magistrato veneziano, con carica temporanea e poteri e compiti definiti nella sua commissione: un testo normativo con funzione di capitolare per la durata dell'ufficio. In questi compiti rientra anche la giurisdizione in casi riservati o delegati e in grado di impugnazione. Il rettore non è tenuto ad essere a conoscenza del sistema delle fonti e dell'ordinamento giudiziario del territorio: a questo pensa l'assessore, un ministeriale dalla formazione giuridica che lo affianca, e in certi luoghi e casi lo sostituisce, nelle funzioni giudicanti<sup>32</sup>.

Il testo dei patti dunque determina l'ordine delle fonti da applicare nei singoli territori. Anzitutto si guarda alla legislazione veneziana, di portata generale o specifica per quel territorio, che prevale sulle altre fonti. Seguono i patti di dedizione e, attraverso i rinvii formali contenuti nei patti, le fonti locali: gli statuti, la legislazione consiliare locale, la consuetudine (sempre più raramente), sempre purché non contrastino con le fonti veneziane e con i patti.

Dopo la crisi della guerra della Lega di Cambrai, recuperati i Domini in Terraferma, il controllo si stringe: le giurisdizioni locali vedono i loro ambiti compressi a favore dei rettori, aumenta la produzione legislativa veneziana applicabile, numerosi statuti locali vengono aggiornati (e con l'occasione statalizzati!) in testi solitamente più restrittivi, tramite decreti del Senato<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> Ho espresso qualche personale considerazione iconografica sull'argomento nel file *Justice and temperance in medieval imagery*, parte dei materiali *online* per il corso di lezioni di Venetian Law History che tengo nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova ([http://www.arielcaliban.org/PX\\_imagery.pdf](http://www.arielcaliban.org/PX_imagery.pdf), accesso 5 febbraio 2021).

<sup>31</sup> Un giro d'orizzonte in M.E. Mallett, *La conquista della Terraferma*, in *Storia di Venezia*, 4, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, pp. 181-244, e Id., *Venezia e la politica italiana: 1454-1530*, ivi, pp. 245-310.

<sup>32</sup> Un quadro sintetico degli elementi comuni alle giurisdizioni podestarili si trova in C. Passarella, *I rettori veneziani e l'amministrazione della giustizia in Terraferma*, *online* alla pagina [http://www.arielcaliban.org/PX\\_passarella\\_rettori.pdf](http://www.arielcaliban.org/PX_passarella_rettori.pdf) (accesso 5 febbraio 2021).

<sup>33</sup> Sugli eventi del 1509, momento cruciale nei rapporti con i territori di Terraferma, mi limito a rimandare a *L'Europa e la Serenissima. la svolta del 1509: nel V centenario della battaglia di Agnadello*, a cura di G. Gullino, Venezia 2011. Sul periodo successivo, si vedano per

Che forma assume dunque il coordinamento tra la giustizia di Terraferma e quella della Dominante?

Il tramite è il sistema delle impugnazioni presso le Quarantie. Qualora l'applicazione delle fonti locali non abbia risolto il problema, e questo turbi l'ordinato andamento della società locale, è possibile ricorrere, al di là del retto, al massimo tribunale della capitale.

E quali fonti applicherà la Quarantia che riceve il caso?

Il problema si pone soprattutto, ma non solo, in materia civile. In ambito criminale, è raro che manchi una legge veneziana: la politica legislativa del Senato e del Consiglio dei Dieci (almeno fino alle riforme restrittive adottate tra Cinque e Seicento, di cui ha scritto Gaetano Cozzi<sup>34</sup>) porta a numerosi provvedimenti contro la criminalità che infesta soprattutto le aree più feudalizzate della Terraferma<sup>35</sup>. Personaggi come don Rodrigo nei *Promessi sposi* sono tutt'altro che figure retoriche, come ha mostrato Claudio Povolo<sup>36</sup>.

Per l'ambito civile, la risposta starebbe nell'Archivio veneziano, se fosse efficacemente accessibile, se tutti i fondi fossero inventariati, e se una gran quantità di materiale non fosse stata distrutta o perduta in occasione dello sgombero del Palazzo ducale dai materiali della Cancelleria. Uno studente, poi cadetto in Marina dopo la laurea, mi parlava molti anni fa di cassoni di documenti antichi, immagazzinati in Arsenale...

Quello che si può azzardare è quanto risulta dalla letteratura veneziana di

---

cominciare i volumi miscellanei raccolti a cura di G. Cozzi: *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, 2 volumi, Roma 1980 e 1985, e gli atti dello storico convegno *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*. Trieste, 23-24 ottobre 1980, Milano 1981. L'interesse per i problemi di Venezia, Stato cittadino medievale, alle prese con il governo di ampi territori circondati da principati e viceregni, si è sviluppato negli anni successivi in volumi quali G. Del Torre, *Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai: fiscalità e amministrazione 1515-1530*, Milano 1986, e nella serie di studi di storia locale promossi dalla Fondazione Benetton Studi e ricerche (per esempio A. Viggiano, *Governanti e governati: legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993), fino a *1509-2009, l'ombra di Agnadello: Venezia e la terraferma*. Atti del convegno internazionale di studi, Venezia 14-16 maggio 2009, a cura di G. Del Torre e A. Viggiano, Venezia 2011.

<sup>34</sup> G. Cozzi, *Il Consiglio dei X e l'«autorità suprema» (1530-83)*, in *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 145-174.

<sup>35</sup> Basta una scorsa alla consolidazione-raccolta curata da Angelo Sabini, *Deputato all'Archivio delle Leggi e intitolata Leggi criminali del serenissimo Dominio veneto (...)*, Venezia, Pinelli, 1751.

<sup>36</sup> C. Povolo, *Il romanziere e l'archivista: da un processo veneziano del '600 all'anonimo manoscritto dei Promessi sposi*, Venezia 1993, e Sommacampagna 2004. Sull'argomento anche il volume miscelaneo *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVIII*, a cura di G. Chiodi e C. Povolo, Sommacampagna 2004.

età moderna, e dopo la lunga digressione torniamo alla domanda: dove sta la dottrina giuridica veneziana? Chi la scrive? E per chi?

Una riflessione giuridica vera e propria, di impostazione sostanzialistica, sui singoli istituti del sistema giuridico veneziano, manca fino al 1797, anzi si può forse dire fino al contributo di Daniele Manin all'opera enciclopedica *Venezia e le sue lagune*, omaggio ai partecipanti al IX Congresso degli scienziati italiani nel 1847, che pure è inevitabilmente sommario soprattutto riguardo al diritto civile<sup>37</sup>.

Quello che invece si trova non riguarda, o non riguarda principalmente, il diritto veneziano. Sta negli scritti dei Consultori *in iure*, che redigono per informazione dei Consigli pareri dettagliati su casi di rilevanza politica a cui si applichi il diritto romano e/o canonico: basti leggere quelli brillanti di Paolo Sarpi, le cui edizioni sono state curate da Gaetano e Luisa Cozzi e da Corrado Pin<sup>38</sup>. Si tratta di una versione veneziana ed eterodossa dei *consilia sapientis iudicialia*<sup>39</sup>, ma in un contesto diverso: non sono indirizzati a giudici in dubbio su un caso da decidere, per evitar loro, a carica scaduta, le conseguenze di un errore giudiziario, bensì ai Consigli nell'occasione di deliberare se intervenire o meno, e come, in questioni giuridiche in cui fosse coinvolto appunto l'uno o l'altro dei due diritti comuni.

Il resto sono, come si diceva, «pratiche», dirette agli operatori giuridici: agli avvocati e ai sollecitatori o intervenienti nei casi trattati a Venezia, agli assesso-

---

<sup>37</sup> D. Manin, *Giurisprudenza veneta*, in *Venezia e le sue lagune*, 1/1, Venezia, 1847, pp. 275-341. Il saggio si concentra sul sistema penale in quanto è volto *in primis* a sradicare la «leggenda nera» sul (presunto) terrificante apparato repressivo inquisitoriale veneziano, diffusa già in epoca napoleonica come elemento di propaganda politica, e che gli Asburgo non avevano alcuna ragione di contestare. Il fatto è che qualunque sospettato di qualunque crimine avrebbe rischiato molto meno finendo nelle mani del Consiglio dei Dieci e/o degli Inquisitori di Stato che, per fare un esempio tra i molti possibili, in quelle del Senato di Milano nel vicereame spagnolo. Mi limito a rimandare a M. Infelise, *Intorno alla leggenda nera di Venezia nella prima metà dell'Ottocento*, in *Venezia e l'Austria*. Relazioni presentate al convegno, Venezia 1997, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Venezia 1999, pp. 309-321.

<sup>38</sup> In ordine cronologico di pubblicazione: P. Sarpi, *Gli ultimi consulti: 1621-1623*, a cura di G. e L. Cozzi, Torino 1979, seguiti da Id., *Consulti*, 1/1: *I consulti dell'Interdetto, 1606-1607*; 1/2: *1607-1609*; a cura di C. Pin, Pisa-Roma 2001. Nel frattempo è uscito F. Micanzio, *I consulti*, inventario e registi a cura di A. Barzazi, Pisa 1986. Sui Consultori rimando alla stessa A. Barzazi, *I Consultori in iure*, in *Storia della cultura veneta*, 5, *Il Settecento*, 2, Vicenza 1986, pp. 179-199.

<sup>39</sup> Si veda la concisa definizione di Cavanna, *Storia del diritto moderno*, cit., 1, pp. 148-149 con indicazioni bibliografiche a p. 638; in particolare Guido Rossi, *Consilium sapientis iudiciale: studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, Milano 1958, e più recentemente M. Chiantini, *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII: San Gimignano 1246-1312*, Siena 1997.

ri attivi a fianco dei rettori nelle varie podesterie per i casi trattati nei Domini.

Ma, appunto, chi le scrive?

Dopo il sistema delle fonti e dopo i concetti di giustizia e di *arbitrium*, ecco un'altra delle particolarità di cultura e di atteggiamento mentale che si riscontrano nella Dominante. Gli scrittori di diritto veneziano, che siano veneziani essi stessi oppure no, non sono membri di Collegi di giuristi o di notai, ma professionisti del patrocinio o impiegati nella Cancelleria e presso le Corti pretorie. È ben vero che gli assessori, come gli altri ministeriali di alto livello, hanno solitamente una qualche preparazione universitaria, in vista del compito da svolgere come intermediari tra le istituzioni locali (con i loro sistemi normativi) e i rettori veneziani; ma non è necessariamente così per gli autori di opere dirette ai patrocinatori. Questi sono nella quasi totalità patrocinatori essi stessi presso le Curie e magistrature veneziane: come tali, si richiede loro soltanto la conoscenza del sistema normativo e delle procedure veneziane, non anche un *background* teorico di impronta romanistica, almeno fino al tardo Settecento<sup>40</sup>.

E nelle «pratiche» infatti non si discutono tanto gli istituti sostanziali, quanto piuttosto la prassi giudiziaria e le norme che la regolano, a partire dalle attribuzioni delle singole magistrature e Collegi giudicanti e dagli atti necessari a introdurre e condurre una causa o un processo<sup>41</sup>.

Si pensi alla letteratura medica odierna, se fosse scritta da infermieri come guida ai pazienti ospedalizzati... Nessuna discussione da iniziati. Nessuno degli intenti più o meno nascostamente corporativi perseguiti, come scriveva già in

<sup>40</sup> Sullo sviluppo del patrocinio veneziano mi permetto di rimandare a S. Gasparini, *Tra fatto e diritto. Avvocati e causidici a Venezia nell'età moderna*, Padova 2005.

<sup>41</sup> A titolo di esempio, si vedano per il diritto civile F. Nani, *Prattica civile delle Corti del Palazzo* (...), Venezia, Curti, 1668; per il diritto criminale, B. Pasqualigo, *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica* (...), 2 volumi, Venezia, Orlandini, 1731-32. Delle «pratiche» del diritto civile parla (tra i pochissimi) C. Passarella, *Tre pratiche civili del foro veneziano: Un primo confronto*, in «Studi veneziani», LXXII (2015), pp. 293-326, e Ead., *Interessi di parte e logiche del processo. La giustizia civile a Venezia in età moderna*, Torino 2018. I ministeriali a capo degli uffici, a loro volta, sono spesso autori di brogliacci ad uso interno che portano la normale indicizzazione dei fondi archivistici a esiti ben più meditati e utili. L'esempio più brillante, tanto da essere stampato in forma ufficiale, è G. Rompiasio, *Metodo in pratica di sommario* (...) [del] *Collegio e Magistrato alle Acque*, Venezia, Pinelli, 1733, riedito a cura di G. Caniato, Venezia 1988. Ma è molto probabile che altre pratiche per uso interno delle magistrature o per uso personale degli assessori avessero una vivace circolazione in forma manoscritta, e siano ancora nascoste in fondi d'archivio o di biblioteca, in attesa di essere riscoperte. Un esempio è la *Pratica* dell'assessore Giovanni Guidozi, che circola in forma manoscritta per tutto il Settecento; ne ha scritto C. Passarella, *Magistrature penali e riti giudiziari in un inedito manoscritto veneto settecentesco*. Tesi di dottorato di ricerca, settore disciplinare IUS/19, tutors N. Sarti e M.G. di Renzo Villata (coordinatrice), a.a. 2013-14.

passato Mario Sbriccoli, dal ceto giuridico, resosi indispensabile nella gestione dei poteri di governo dovunque si applichi il diritto romano suppletivo<sup>42</sup>.

I Veneziani sono aperti già nel medioevo alla consapevolezza che il resto del mondo segue norme diverse dalle proprie, e che su queste norme si impianta una florida produzione teorica; non a caso i primi cancellieri, ingaggiati per organizzare gli archivi pubblici nel corso di quella che Attilio Bartoli Langeli ha definito la «caccia alle teste» del Duecento<sup>43</sup>, sono dottori giuristi.

Ma sempre si prende cura che le delibere di Consigli e magistrature siano libere da ogni influenza o pregiudizio da parte di chi sia estraneo alla compagine di governo, rappresentativa nel Comune, aristocratica dopo la Serrata del Maggior Consiglio. Mai le considerazioni giuridiche vengono a rivestire maggior peso delle altre esigenze tecniche (ingegneristiche, ad esempio, o sanitarie, o finanziarie...) fatte presenti dai ministeriali durante le istruttorie preliminari alla formulazione delle proposte di delibera<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto: contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969. Vado fuori tema, ma non posso che provare nostalgia per il modo in cui a quel tempo si usava prendere posizione ed esporre al confronto le proprie conclusioni... È così che procede la conoscenza. Penso anche all'impronta lasciata da Giovanni Tarello e al raro senso di realtà con cui applicava la filosofia del diritto alla storia giuridica. Mi limito a ricordare due dei volumi editi a Bologna da Il Mulino: *Storia della cultura giuridica moderna*, 1, *Assolutismo e codificazione del diritto*, 1976, e la raccolta di saggi *Cultura giuridica e politica del diritto*, 1988.

<sup>43</sup> A. Bartoli Langeli, *Il notariato*, in AA.VV., *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno internazionale di studi, Genova-Venezia 10-14 maggio 2000, a cura di G. Ortalli e D. Puncuh, Venezia-Genova 2001, pp. 73-101.

<sup>44</sup> I ministeriali, segretari e archivisti, svolgono una funzione invisibile ma importantissima nella preparazione delle scelte politiche assunte con le delibere di Consigli e magistrature. Sono loro a formare l'organico permanente dell'ufficio, mentre i magistrati in carica pro tempore cambiano a ritmi quantificabili in mesi (il *turn-over* si ricava dagli almanacchi annuali chiamati *Temi veneta*, ad esempio quella di Venezia, Colombani, 1787, riedita in CD con un mio saggio, Padova 2009). Sono loro ad avere una chiara idea dei problemi concreti che la magistratura deve risolvere, ad informarne i magistrati e anche a proporre soluzioni basate sulla pratica quotidiana: si veda per esempio, e mi scuso per l'autoreferenzialità di comodo, S. Gasparini, *Le procedure amministrative e giudiziarie*, in *Il governo delle acque*. Relazioni presentate al convegno di studio, Venezia 8-10 novembre 2001, a cura di M.F. Tiepolo, Venezia 2008, pp. 87-152. Questa abitudine a raccogliere indicazioni dagli utenti finali, per così dire, delle politiche adottate, in modo da assicurarne l'efficacia risolutiva e così un'attuazione consensuale piuttosto che coercitiva, è esemplificata ancora alla fine del Settecento dalla richiesta di valutazioni e suggerimenti da parte del pubblico sulla prima versione del Codice per la Mercantile marina del 1786-89, su cui G. Zordan, *Il Codice per la veneta Mercantile marina*, 1, *Quarant'anni di elaborazione al tramonto della Repubblica*; 2, *Gli anni della vigenza e il tempo della memoria*, Padova 1981-87.

#### 4. *Un sistema efficiente?*

Un'altra delle domande sollevate nel webinar, che rimane ancora senza una risposta esauriente, è quella a proposito della concreta efficienza del sistema normativo e giudiziario della Repubblica considerata nel suo complesso, sia nel territorio metropolitano che nei Domini e lungo l'arco della sua durata.

«Legge veneziana dura una settimana», si diceva sprezzantemente in Terraferma: non perché venissero presto abrogate (sono rare le delibere abrogative), ma perché al variare delle situazioni faceva presto seguito l'emanazione di norme aggiornate, espressione dell'indipendenza dello Stato nella scelta, momento per momento, dei fini da perseguire e dei mezzi con cui perseguirli; per di più in un tempo in cui il termine «costituzione» non aveva ancora assunto il significato rousseauiano di «codice costituzionale»<sup>45</sup>.

Dunque, la legislazione veneziana moderna si colloca nel vasto ambito extrastatutario, senza però incidere su quest'ultimo: in effetti lo *Statutum Novum* sarebbe stato ampliato con novelle, dal *Liber Sextus* promosso dal doge Andrea Dandolo a metà Trecento, alle Correzioni moderne, ma mai abrogato<sup>46</sup>. Ovviamente la proliferazione di interventi legislativi extrastatutari di portata limitata e contingente impedisce che in ogni dato momento si possa considerare realizzata una sia pur approssimativa certezza del diritto (sostanziale)<sup>47</sup>. E come quindi si potrebbe disquisirne, se la materia si presenta tanto sfuggente e proteiforme?

Ma alla mancanza, nella legislazione della Repubblica, di un'ossatura permanente al di là di quella degli statuti, supplisce appunto la conoscenza della prassi giudiziaria. In fin dei conti, nell'era delle codificazioni si intende (o ahimè si intendeva...) per «certezza del diritto» la conoscibilità da parte di ciascuno della propria situazione giuridica sostanziale. Ma se invece la certezza viene vista da una prospettiva rimediabile, come quella veneziana, essa appare come prevedibilità dell'esito di una causa o di un processo; e appunto di questa trattano le «pratiche». Gli istituti sostanziali veneziani dell'età moderna vanno ricostruiti sul calco dei mezzi di tutela.

In breve: il governo della Repubblica rimane partecipato, lungo tutta la sua

<sup>45</sup> J.J. Rousseau, *Considerations sur le gouvernement de la Pologne, et sur sa réformation projetée*, Londres [ma Paris, Cazin] 1782.

<sup>46</sup> L'evoluzione testuale degli Statuti si rivela nell'ultima edizione ufficiale, il *Novissimum Statutorum ac Venetorum legum volumen (...)*, Venezia, Pinelli, 1729.

<sup>47</sup> Non hanno successo neppure i tentativi ripetuti nel XVII-XVIII secolo di censire la massa della legislazione pregressa, per non parlare di quella corrente. L'argomento è interessantissimo ma porterebbe lontano; si veda la sintesi in Zordan, *L'ordinamento giuridico*<sup>2</sup>, cit., pp. 190-205.

storia. Prima inquieta democrazia diretta al tempo del Ducato, poi rappresentativa nel Comune, infine aristocrazia: quello che stupisce è come ciascuno dei passaggi sia dettato dalla necessità non di ridurre, bensì di aumentare il numero delle persone impegnate nell'attività pubblica. Anche il regime aristocratico viene introdotto in quel 29 settembre 1297 in cui, per l'emergenza della guerra, i candidati offertisi non bastano a coprire gli uffici pubblici. L'applicazione dei requisiti deliberati porta a un Maggior Consiglio più o meno raddoppiato, folto di cittadini non tanto privilegiati quanto piuttosto comandati a dare il loro contributo di idee e di azione<sup>48</sup>. Non per caso la percentuale di membri dell'aristocrazia rispetto al resto della popolazione molto più elevata di quanto mai sia o possa essere quella delle aristocrazie feudali<sup>49</sup>.

Ancora: l'esercizio dei poteri di governo è pensato come un dovere civico di natura strettamente pubblica, non come un privilegio e mai come una fonte di reddito: se non, nella tarda età moderna, per le famiglie nobili ma povere che campano di rimborsi spese e certo non se ne arricchiscono<sup>50</sup>.

La Repubblica è la meraviglia dell'Europa e argomento di discussione per gli scrittori moderni di teoria dello Stato (...assoluto), non solo per la sua inusitata continuità nel tempo, ma anche perché riesce a gestire in forma partecipata problemi che appaiono a fatica affrontabili da monarchie e principati.

Soprattutto, sul piano propriamente giuridico, l'intero ordinamento normativo veneziano non conosce disegualianza di fronte alla legge. Non esistono discriminazioni di *status* o riserve di giurisdizione; le disegualianze di trattamento esistono, purtroppo e inevitabilmente, ma comprese entro il margine di manovra lasciato dal sistema normativo, delimitato dai capitolari e vigilato dagli Avogadori di Comun.

<sup>48</sup> Sulla c.d. Serrata del Maggior Consiglio, rimando tra tutti a F.C. Lane, *The enlargement of the Great Council of Venice*, in *Florilegium historiale. Essays presented to Wallace K. Ferguson*, a cura di J.C. Rowe e W.H. Stockdale, Toronto 1971, pp. 236-274, e a V. Crescenzi, *Esse de Maiori Consilio. Legittimità civile e legittimazione politica nella Repubblica di Venezia (secc. XIII-XVI)*, Roma 1996.

<sup>49</sup> Non sono state proseguite, se non per situazioni locali, le ricerche presentate in D. Beltrami, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, Padova 1954. Un elenco *...post mortem* delle famiglie aristocratiche veneziane, con le riconoscibili cooptazioni di pochi scelti elementi delle aristocrazie di Terraferma, si trova in F. Schröder, *Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle Provincie venete*, 2 volumi, Venezia 1830-31. È interessante confrontare i risultati della scrematura asburgica con gli elenchi contenuti nelle ultime *Temì venete*.

<sup>50</sup> Non è affatto d'accordo D.E. Queller, *The Venetian patriciate. Reality versus myth*, Urbana, OH-Chicago, IL 1986. Direi però che i Veneziani si riscattano se si confrontano i loro stili di vita e l'attività pubblica con quelli delle aristocrazie feudali italiane ed europee, già nel medioevo e ancor più nell'età moderna.

Nei territori di Terraferma, l'applicazione dei principi repubblicani comporta un'interpretazione restrittiva dei privilegi, l'accessibilità a tutti della giurisdizione podestarile in unico o ultimo grado in sede locale, e il passaggio in grado definitivo alle Quarantie nei casi la cui soluzione abbia rilevanza per gli interessi pubblici.

È un sistema che funziona? Sembra di sì. «Giustizia per tutti» fu il criterio adottato nel lungo termine dalla Repubblica per fidelizzare i Domini, e l'impatto effettivo di questa scelta dipende in larga misura da caratteristiche ordinamentali nettamente distinte da quelle diffuse negli ordinamenti dei territori di Terraferma. I problemi prodotti dal particolarismo di origine medievale, arroccato in età moderna su una difesa mordace dei privilegi cittadini, corporativi, feudali (per non parlare di quelli ecclesiastici), se non si risolvono entro il loro contesto istituzionale e normativo possono trovare soluzione dalla giustizia della Dominante, che la dispensa oculatamente come strumento delle proprie scelte politiche<sup>51</sup>.

Arrivano dunque a Venezia i nodi che i sistemi normativi locali non riescono a sciogliere, se la richiesta di appello appare fondata e se la loro soluzione è di interesse per lo Stato. Sono anche troppi, ed è per questo necessario attribuire funzioni di delibazione agli Avogadori di Comun per i casi criminali, agli Auditori Novi (corrispondenti agli Auditori Vecchi per il territorio del Ducato) per le cause civili<sup>52</sup>.

Le Quarantie risolvono i casi che vi giungono grazie all'intrinseca esaustività del diritto veneziano completato dall'*arbitrium*, e alla circostanza che appunto non esiste per tale diritto una dottrina idonea quanto quella di Terraferma a generare cavilli. Il risultato pratico, nella maggior parte dei casi, è un elevato gradimento per la giurisdizione veneziana, soprattutto da parte dei ceti inferiori della Terraferma, che possono trovarvi tutela contro i privilegi feudali, corporativi e cittadini.

<sup>51</sup> Sull'uso politico della giurisdizione da parte della Dominante, con i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano, ha scritto a lungo Gaetano Cozzi. Mi limito qui a ricordare G. Cozzi, *Considerazioni sull'amministrazione della giustizia nella repubblica di Venezia (secc. XV-XVI)*, in *Florence and Venice: comparisons and relations*, 2, *Cinquecento*. Acts of two conferences at Villa I Tatti in 1976-77, a cura di S. Bertelli, N. Rubinstein e C.H. Smyth, Firenze 1980, pp. 101-133, e Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982.

<sup>52</sup> Sugli Avogadori, rimando a Da Mosto, *L'Archivio*, cit., 1, pp. 68-69. Sugli Auditori, ivi, pp. 85-86; inoltre C. Caro Lopez, *Gli Auditori Nuovi e il dominio di Terraferma*, in *Stato società e giustizia*, cit., 1, pp. 259-316, e A. Viggiano, *Considerazioni su gli Auditori novi-Sindaci e l'amministrazione della giustizia civile: conflittualità sociali ed intervento statale nel primo secolo di governo della Terraferma veneta*, in «Studi veneziani» n.s., XXI (1991), pp. 15-48.

## 5. *Venezia, un po' diversa*

Infine, un'ultima domanda: esiste, esistette una specificità, o addirittura un'unicità, dell'ordinamento veneziano?

A mio parere sì.

Già il Ducato, malgrado le diplomatiche ricognizioni di fedeltà all'Impero bizantino e qualche momento di occasionale debolezza, si organizza e agisce come uno Stato sovrano nel senso oggi inteso: popolo, territorio e un governo che persegue fini generali liberamente scelti, senza limitazioni dall'esterno.

Non adotta il feudo inteso come patrimonialità delle funzioni di governo, ma invece il principio che il loro esercizio è un servizio piuttosto che un potere<sup>53</sup>. Le violazioni del principio, pur frequenti, vengono pubblicamente repressi più spesso che condonate.

In caso di difficoltà o emergenza, quando la storia spesso vede il potere concentrarsi nelle mani di una sola o di poche persone, qui al contrario si fa di tutto per ampliare la base istituzionale di discussione e deliberazione, sul principio che quante più idee vengono confrontate, tanto più affidabile è la scelta della più efficace.

Venezia costruisce un sistema normativo – prima consuetudinario, poi sempre più estesamente legislativo – che utilizza spunti disparati, ma liberamente li riconfigura e li modifica per opera di un legislatore collettivo attivo e presente, che non necessita del supporto di un corpo normativo precostituito

<sup>53</sup> I «feudi» veneziani nei Domini da Mar sono un esempio di come i Veneziani siano pronti ad adottare terminologie e forme giuridiche altrui quando conviene, riservandosi però di farle proprie senza remore verso un adattamento anche radicale alle proprie esigenze. I primi esperimenti risalgono alla seconda metà del XII secolo; ad esempio l'«infeudazione» congiunta di Veglia ai due figli del defunto conte Doimo nel 1163, edita in *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, 1, a cura di R. Cessi, Bologna 1950, pp. 241-243. La partecipazione di Venezia, Comune democratico, alla quarta crociata armata da principi feudali, che dal 1204 la rende signora *quartae et dimidiaae partis* del feudale Impero latino della Romania, rende ancora più opportuno mimarne le strutture, ma senza in realtà mutare il proprio assetto e la propria politica istituzionale. Così singoli limitati territori sono affidati «in feudo» a famiglie veneziane, dispensando da elezioni periodiche; ma la successione non è approvata se non con una votazione del Maggior Consiglio, senza una necessaria aspettativa di diritto da parte dei titolari. Il «feudo» veneziano non implica alcuna soggezione all'Impero occidentale; non vi si applica il sistema normativo dei feudi longobardo-franchi, elaborato dai giuristi romanisti nel *Volumen* come appendice al *Corpus iuris civilis*; e la sua disciplina viene liberamente inventata, si direbbe caso per caso, dal legislatore veneziano. Il tema è complesso e variegato: tra i tanti contributi, si vedano quelli raccolti in *Isole Ionie e Cicladi: Venezia tra Repubblica e feudalità*, a cura di M. Scroccaro, Milano 2011; *Venezia e le isole Ionie*. Atti del convegno tenuto a Corfù il 26-27 settembre 2002, a cura di C. Maltezou e G. Ortalli, Venezia 2005.

come la compilazione giustiniana.

Non si lascia spazio a chiusure corporative: le Arti non si costituiscono da sé ma sono legittimate dallo Stato, sono sottoposte alla sorveglianza della magistratura dei Giustizieri, e i loro statuti sono deliberati dalle loro Banche ma statalizzati con decreto di approvazione<sup>54</sup>. Quanto agli operatori del diritto, non hanno occasione di riunirsi in Collegi autonomi: quelli appartenenti al ministero e impiegati nelle Cancellerie o come assessori si trovano sotto il diretto controllo dei Consigli tramite il Cancellier Grande; i liberi professionisti, avvocati, notai infine sollecitatori, vengono via via tempo disciplinati in albi, previ esami di idoneità, sotto la supervisione di magistrature specifiche<sup>55</sup>.

Anche nei confronti del diritto ecclesiastico, soprattutto dopo il *Liber Extra* di Gregorio IX nel 1234, lo Stato veneziano prende una posizione non comune, rifiutando di eseguire come braccio secolare sentenze ecclesiastiche alla cui emanazione non abbia partecipato; e istituisce i Savi all'Eresia, che impone come componenti necessari dei tribunali inquisitoriali<sup>56</sup>.

Sono poi adottati, in forma più o meno embrionale, molti dei principi giuspubblicistici che sarebbero stati enunciati nell'età contemporanea. L'eguaglianza di fronte alla legge, il tentativo di perseguire la certezza, se non del diritto, almeno dei suoi esiti in pratica, una certa misura di autocontrollo delle istituzioni tramite gli Avogadori che fa presentire lo Stato di diritto, un sistema di impugnazioni che anticipa già nel Trecento risultati raggiunti più tardi e per altra via dai grandi tribunali europei...<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Per brevità cito solo il classico *I capitolari delle Arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia Vecchia dalle origini al MCCCXXX*, 3 volumi, a cura di G. Monticolo e E. Besta, Roma 1896-1914, e P. Lanaro Sartori, *Gli statuti delle Arti in età moderna tra norma e pratica. Primi appunti dal caso veneto*, in *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, a cura di A. Guenzi, P. Massa e A. Moiola, Milano 1999, pp. 327-404.

<sup>55</sup> Per i patrocinatori, mi sono già citata. Quanto ai notai, rimando per l'età moderna a M.P. Pedani Fabris, *Veneta auctoritate notarius. Storia del notariato veneziano (1514-1797)*, Milano 1996, e per quella medievale a S. Gasparini, *La disciplina legislativa del notariato veneziano: bozza di una cronologia medievale*, in *Il notariato veneziano tra X e XV secolo*. Atti del convegno di studi storici, Venezia 19-20 marzo 2010, a cura di G. Tamba, Sala Bolognese 2013, pp. 39-70.

<sup>56</sup> Impossibile affrontare qui il problema dei rapporti di Venezia con la Chiesa come istituzione religiosa e con i suoi Stati territoriali come controparti nei rapporti internazionali. Mi limito a rimandare alla scheda sui Savi all'Eresia in Da Mosto, *L'Archivio*, cit., 1, pp. 181-182.

<sup>57</sup> È curioso come l'introduzione di un sistema di impugnazioni affidato alle Quarantie sia il frutto, ritardato ma in fin dei conti fortunato, di una competizione tra questo Consiglio e i Pregadi culminata in un battibecco a proposito delle multe per assenza ingiustificata dalle sessioni di quest'ultimo, cui la Quarantia (non ancora triplicata) è aggregata. Il Maggior Consiglio risolve la questione il 2 dicembre 1314, dichiarando che, durante le sedute dei Pregadi, questi insieme ai Quaranta costituiscono *unum corpus e unum Consilium*. Da allora,

E pur senza elaborazioni teoriche, sono applicati i concetti di giustizia, equità, arbitrio, dando loro significati idiosincratici ma, forse proprio per questo, tutto sommato efficaci.

Con tutto ciò, lo Stato veneziano non si chiude su sé stesso e la propria diversità ma al contrario si apre al mondo. Niente embarghi, niente rottura delle relazioni diplomatiche se non per tempi quanto più possibile brevi. I Veneziani parlano con tutti, a nome proprio e anche a nome di altri se così conviene: è il modo migliore per mantenere aperti i canali commerciali, anche con i nemici<sup>58</sup>.

Non credo affatto che questi punti di forza del regime veneziano siano frutto di un tono etico più elevato rispetto al resto del mondo di allora: e non occorre menzionare episodi per molti aspetti discutibili come la quarta crociata del 1204. Credo invece che queste caratteristiche affondino le radici nella perdurante convenienza, per la sopravvivenza stessa della comunità, delle scelte che si erano rivelate efficaci tanto tempo prima per quel campo profughi, privo di risorse naturali e abbandonato a sé stesso, che era stato il territorio del Dogado quando i Bizantini se ne furono andati.

Mantenere buoni rapporti con i vicini da cui importare merci essenziali; affrontare i problemi in forma partecipata, in modo che le esigenze di ciascun *vicus* o monastero possano essere tempestivamente prese in considerazione; assicurare per quanto possibile una larga base di consenso all'attività di governo, anziché ricorrere all'intimidazione; sviluppare il commercio sia a breve che a largo raggio; minimizzare grazie alla diplomazia il ricorso alla guerra, che arricchisce pochi e danneggia tutti; contare sulla solidarietà tra i cittadini, come si sarebbe visto in emergenze come la guerra di Chioggia e quella di Cambrai, non sono scelte necessariamente dettate da considerazioni morali, ma frutto della necessità. *Puri ac caritate pleni* erano postulati da Bertaldo i Veneziani antichi: forse no, ma sicuramente dotati di un saldo senso della realtà, non filtrata da modelli teorici *a priori*.

Non per questo, ovviamente, il regime di governo veneziano potrebbe mai aspirare a un ritorno nella realtà contemporanea, come purtroppo alcuni (troppi) hanno ipotizzato. I suoi caratteri strutturali erano altrettanto incom-

---

approfittando di una composizione numericamente superiore a quella della Quarantia, i Pregàdi estendono le proprie attribuzioni a coprire quelle, in verità assai generiche, del capitolare di quest'ultima, lasciandole quasi soltanto funzioni giudiziarie. La delibera è edita e discussa in E. Besta, *Il Senato veneziano (origine, costituzione, attribuzioni e riti)*, Venezia 1897, p. 47 nota 5.

<sup>58</sup> Anche senza entrare nella bibliografia di fonti e studi sull'argomento, ci si fa un'idea sfogliando *Aspetti e momenti della diplomazia veneziana*. Catalogo della mostra documentaria, Venezia 1982.

patibili con gli odierni e sacrosanti principi di eguaglianza legale e tutela individuale di quanto erano quelli delle monarchie moderne, più o meno assolute o illuminate, anche se a Venezia la pena dello squartamento *in vivo* non era prevista, quella del rogo non veniva applicata, e l'arsenale intimidatorio era impiegato sì, ma con una certa moderazione<sup>59</sup>.

Un altro punto importante, che però non è emerso se non indirettamente nel corso del webinar, è quello dell'evoluzione ultima della letteratura giuridica veneziana: quella riflessione, sostanzialmente comparatistica e razionalistica, che avrebbe portato lungo il Settecento a un ipotetico riavvicinamento tra il diritto veneziano e il diritto romano, e a un ripensamento (rimasto in pratica inapplicato) del concetto stesso di «diritto comune suppletivo» nei territori della Repubblica.

Ma di questo sta appunto scrivendo Claudia Passarella.

---

<sup>59</sup> E sempre più via via che si procede nel tempo; si confronti quanto prospetta M.A. Tirabosco, *Ristretto di pratica criminale (...)*, Venezia, Pinelli, 1636, con i più miti consigli del già citato Pasqualigo, *Della giurisprudenza criminale*, cit., nel 1731-32. Ma si confronti anche Tirabosco, per esempio, con l'*Ordonnance criminelle* francese del 1670, e Pasqualigo con l'asburgica (e temibile) *Constitutio Theresiana criminalis* del 1768, emanata in pieno assolutismo illuminato. Molto è stato scritto e molto ci sarebbe da dire sul sistema criminale veneziano, ma mi porterebbe lontano da queste brevi considerazioni occasionali.